



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE DEI
CREDITI
DEL COMUNE E DELLE AZIENDE
COMUNALI DI PONTE CAPRIASCA**



Art. 1 Campo d'applicazione

Tutti i crediti che il Comune o una sua Azienda comunale vantano verso terzi.

Art. 2 Autorità di riscossione

Il Municipio è l'autorità competente per la riscossione di tutti i crediti del Comune e delle Aziende comunali, esercita questa sua competenza tramite il servizio Cassa comunale.

Egli può autorizzare singoli funzionari comunali a validamente rappresentarlo nelle singole fasi delle procedure d'incasso. I limiti di questa rappresentanza saranno contenuti nell'apposita credenziale che verrà rilasciata al singolo funzionario.

Art. 3 Responsabilità debitoria speciale

Nei casi di solidarietà debitoria volontaria o prevista dalle leggi superiori i debitori possono depositare presso la cancelleria municipale una chiave di riparto per il soddisfacimento del credito, con un recapito validamente autorizzato a ricevere ogni comunicazione o atto, a nome di tutti i debitori solidali. In ogni caso tutti i debitori restano obbligati fino a che non si estingue l'intera obbligazione.

Nei casi in cui si dovrà ripartire un credito tra i diversi interessati, l'autorità di riscossione potrà fissare, a copertura dei costi, un importo dovuto da ogni singolo interessato.

Art. 4 Procedura d'incasso

La procedura per l'incasso di ogni singolo credito segue il seguente iter:

<u>atto d'incasso</u>	<u>termine pagamento</u>	<u>tipo d'intimazione</u>
A. conteggio-fattura	30 giorni	invio normale (posta A)
B. richiamo di pagamento	30 giorni	invio normale (posta A)
C. diffida di pagamento	30 giorni	invio raccomandato
D. procedura esecutiva	.-	.-

Nei casi particolari, in cui l'incasso del credito sembri pregiudicato, la procedura potrà scostarsi dai termini suddetti, a discrezione dell'autorità di riscossione.



Le tasse di cancelleria vengono incassate, di regola in contanti. Tutte le altre vengono incassate tramite emissione di fattura. Analoga procedura potrà essere applicata, a discrezione del Municipio, per crediti di piccola entità, inferiore a fr. 200.--.

Art. 5 Tasse procedurali

Per l'emissione di ogni diffida di pagamento (atto C) ed in ogni procedura esecutiva (atto D) verrà conteggiata una tassa, con i requisiti di esecutività e garanzia ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Contro l'assoggettamento a queste tasse l'interessato potrà interporre reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data d'intimazione.

L'ammontare di queste tasse viene fissato nell'ordinanza municipale tra un minimo di fr. 20.-- e un massimo di fr. 50.--.

Art. 6 Interessi di ritardo remuneratori

Tutti i crediti qui contemplati maturano interessi di ritardo allo stesso saggio vigente per l'imposta cantonale. Il Municipio fissa le modalità d'incasso.

Per i crediti d'imposta le modalità di calcolo si rifanno alla Legge tributaria.

Per tutti gli altri crediti l'interesse incomincia a maturare a partire dal termine di pagamento del conteggio-fattura, e il saggio corrisponde a quello valido per le imposte nell'anno per cui è dovuto il credito; il reclamo o il ricorso non sospendono il diritto all'incasso.

Gli interessi remuneratori sono riconosciuti unicamente per le imposte e verranno calcolati d'ufficio ai sensi della Legge tributaria.

Art. 7 Minimi esigibili

Il Municipio fissa eventuali limiti sotto i quali: il credito viene abbandonato, l'interesse non conteggiato e l'eccedenza non restituita, senza esplicita richiesta dell'avente diritto.

Orari sportello



Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato con:

Risoluzione municipale no. 545 del 06.11.2017

Risoluzione Consiglio comunale del 18.12.2017

Risoluzione no. 190-RE-14934 del Consiglio di Stato del 21.7.2020